

**Deliberazione 23 giugno 2011 - ARG/gas 79/11**

**Approvazione della documentazione contrattuale della società Gestore dei servizi energetici S.p.A. relativa alle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 23 giugno 2011

### **Visti:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 31 gennaio 2011 recante l'accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio (di seguito: Piano Eni) ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: decreto di accettazione del Piano Eni);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 giugno 2005, n. 119/05, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 193/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 193/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 novembre 2010, ARG/gas 202/10;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, PAS 34/10;
- la deliberazione dell'Autorità 17 febbraio 2011, ARG/gas 13/11 come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione ARG/gas 13/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 febbraio 2011, ARG/gas 14/11;
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 39/11;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2011, ARG/gas 40/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 40/11);

- la deliberazione dell’Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 47/11;
- la deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2011, ARG/gas 50/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/11);
- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10;
- la comunicazione del Ministro in data 10 febbraio 2011, prot. Autorità n. 4242 del 11 febbraio 2011, contenente gli indirizzi all’Autorità ai sensi dell’articolo 6, commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 130/10;
- la comunicazione della società Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE), prot. Autorità n. 7624 del 16 marzo 2011, recante, tra l’altro, lo standard di contratto relativo al servizio di cui al comma 1.1, lettera u) della deliberazione ARG/gas 193/10, in attuazione dell’articolo 9, commi 2 e 6 del decreto legislativo n. 130/10 (di seguito: comunicazione del 16 marzo);
- la comunicazione della società GSE, prot. Autorità n. 11426 del 22 aprile 2011, recante lo schema di contratto di cui al comma 3.3. della deliberazione ARG/gas 193/10 con il soggetto investitore aderente (di seguito: comunicazione del 22 aprile);
- la comunicazione della società GSE, prot. Autorità n. 13064 del 12 maggio 2011 recante la pubblicazione sul sito internet del GSE medesimo della documentazione relativa al servizio di stoccaggio virtuale ai sensi della deliberazione ARG/gas 50/11 (di seguito: comunicazione del 12 maggio);
- la comunicazione della società GSE, prot. Autorità n. 16024 del 13 giugno 2011, recante gli esiti della consultazione con i soggetti investitori e con gli stoccatore virtuali, nonché lo schema di regolamento per le procedure concorrenziali di selezione degli stoccatore medesimi (di seguito: comunicazione del 13 giugno).

**Considerato che:**

- il decreto di accettazione del Piano Eni, adottato sentita l’Autorità, individua infrastrutture di stoccaggio di gas naturale da sviluppare per 4 miliardi di metri cubi;
- il decreto legislativo n. 130/10 prevede:
  - all’articolo 9, comma 2:
    - a. la possibilità, per i soggetti investitori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che ne facciano richiesta al GSE, di ottenere fino alla progressiva entrata in esercizio delle nuove capacità di stoccaggio loro assegnate, per un periodo comunque non superiore a 5 anni, la disponibilità di servizi definiti dall’Autorità che consentano di ottenere anticipatamente effetti equivalenti a quelli che avrebbero qualora la capacità di stoccaggio loro assegnata fosse immediatamente operativa;
    - b. che i suddetti servizi sono forniti dal GSE;
  - all’articolo 9, comma 3, che il GSE fornisca i servizi di cui al comma 2 aggregando le richieste dei soggetti investitori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), ed ottimizzi le operazioni di fornitura del servizio di cui al medesimo comma, al fine di contenerne l’onere complessivo, avvalendosi anche di quanto disposto all’articolo 5, comma 1, lettera c), a carico del soggetto di cui al medesimo comma e all’articolo 6, comma 5;

- all'articolo 9, comma 6, la possibilità per i soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), di consegnare il gas naturale in mercati europei individuati dall'Autorità ovvero di riconoscere GSE corrispettivi corrispondenti a costi da sostenere per approvvigionare il gas naturale nei medesimi mercati;
- all'articolo 10, comma 1, che le misure di anticipazione dei benefici riguardino, almeno per l'anno termico 2010 – 2011 ed a fronte dei medesimi corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il riconoscimento ai soggetti investitori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), che abbiano fatto richiesta di avvalersi di dette misure, della differenza, se positiva, tra le quotazioni del gas naturale nel periodo invernale e nel periodo estivo del medesimo anno termico, relativamente alla quota di capacità di stoccaggio loro assegnata e non ancora entrata in esercizio;
- all'articolo 10, comma 2, che la determinazione degli importi da riconoscere ai soggetti investitori ai sensi del punto precedente, nonché l'erogazione della differenza tra detti importi ed i corrispettivi determinati ai sensi del medesimo comma è affidata al GSE;
- la deliberazione ARG/gas 193/10 prevede, limitatamente al contratto tra il GSE e ciascun soggetto investitore aderente:
  - al comma 1.1, lettera p), che per soggetto investitore aderente si intende il soggetto investitore industriale che ha aderito alle misure disciplinate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10 e ha sottoscritto il relativo contratto;
  - al comma 3.1, che il soggetto investitore industriale che intende aderire alle misure transitorie presenta al GSE apposita richiesta sulla base di un modello predisposto dal medesimo GSE indicando:
    - a. entro 5 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui assegnata a titolo definitivo in esito alla prima fase delle procedure, la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;
    - b. entro 25 giorni dalla comunicazione al medesimo soggetto della capacità di stoccaggio a lui complessivamente assegnata a titolo definitivo in esito alla seconda fase delle procedure, la quota di tale capacità per cui intende accedere alle misure transitorie;
  - al comma 3.2, che ciascun soggetto investitore aderente è tenuto a comunicare al GSE, con le modalità e nei termini dallo stesso individuati, il valore della quota di CA per cui intenda utilizzare le misure transitorie fisiche con riferimento a ciascuno degli anni stoccaggio successivi all'anno stoccaggio aprile 2011 – marzo 2012 e la ripartizione di detta capacità tra le diverse modalità di cui al comma 4.1, nonché i mercati esteri, per l'applicazione delle modalità di cui all'articolo 4.1, lettere b) e c), tra quelli indicati ai commi 4.2 e 4.3 della medesima deliberazione;
  - al comma 3.3, che il soggetto investitore aderente sottoscrive un apposito contratto predisposto da GSE, che disciplina, tra l'altro, le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stoccatore virtuali abbinati;

- al comma 3.4, che il GSE trasmette all'Autorità per l'approvazione almeno 5 giorni prima del termine di presentazione delle richieste di cui al comma 3.1 lettera a) lo standard del contratto di cui al comma 3.3 e che l'Autorità si pronuncia entro un termine ordinatorio di 5 giorni;
- al comma 3.5, che il GSE rende immediatamente disponibile ai soggetti investitori industriali lo standard del contratto di cui al comma 3.3 come approvato dall'Autorità;
- al comma 10.1, che l'eventuale differenza maturata in capo al GSE tra la somma dei corrispettivi di cui ai commi 5.1, lettera e), e 7.2, lettera a), da una parte, e la somma dei corrispettivi di cui al comma 5.1, lettere a), b), c) e d) e degli eventuali importi di cui al comma 9.3, dall'altra, trova copertura attraverso i corrispettivi per i servizi di trasporto e bilanciamento applicati alla generalità dei clienti finali secondo modalità determinate con successivo provvedimento;
- al comma 10.2, che il GSE mantiene una contabilità separata relativa alle partite economiche derivanti dalle disposizioni della presente deliberazione e, anche ai fini di cui al comma 10.1, trasmette entro il 31 ottobre di ciascun anno all'Autorità un'apposita relazione in cui evidenzia l'andamento di ciascuna delle suddette partite economiche;
- la deliberazione ARG/gas 193/10 prevede, limitatamente al contratto tra il GSE e gli stoccatore virtuali e alle procedure concorrenziali di selezioni degli stessi:
  - al comma 1.1, lettera n), che il Regolamento è il regolamento disciplinante le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali;
  - al comma 1.1, lettera u), che lo stoccaggio virtuale è il servizio disciplinato dal contratto sottoscritto tra il GSE e gli stoccatore virtuali, selezionati attraverso apposite procedure concorrenziali, ai fini della messa a disposizione, da parte di GSE, dei servizi relativi alle misure transitorie fisiche; ovvero delle messa a disposizione di gas naturale nel periodo invernale al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) a fronte della riconoscimento di appositi corrispettivi e/o della consegna, nel precedente periodo estivo, del corrispondenti quantità di gas al PSV e/o in mercati esteri;
  - al comma 7.1, che gli stoccatore virtuali, selezionati dal GSE per svolgere il servizio di stoccaggio virtuale, con riferimento ad uno specifico anno stoccaggio, sono tenuti a sottoscrivere con il GSE un apposito contratto;
  - al comma 7.2, che il contratto di cui al precedente alinea contiene tra l'altro:
    - a. i corrispettivi che il GSE deve riconoscere allo stoccatore virtuale;
    - b. la quantità di gas che lo stoccatore virtuale ha titolo a ricevere in consegna al PSV e/o in mercati esteri nel periodo aprile – settembre, nonché le relative modalità operative;
    - c. la quantità di gas che lo stoccatore virtuale deve rendere disponibile al PSV nel periodo ottobre - marzo, nonché le relative modalità operative;
    - d. l'entità e le forme di garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali che lo stoccatore virtuale è tenuto a rendere disponibili al GSE;
  - al comma 8.1, che, con riferimento a ciascun anno stoccaggio per cui sia ancora presente della CA con valore positivo, a fronte della richiesta di cui al comma 3.1, da parte di uno o più soggetti investitori aderenti, il GSE organizza entro il 1 aprile 2011 e, successivamente, il 28 febbraio di ciascun

- anno le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali relative all'anno stoccaggio successivo;
- al comma 8.2, che il GSE predispose il Regolamento e lo invia all'Autorità per l'approvazione unitamente allo standard del contratto entro il 7 marzo 2011, con riferimento alle procedure concorrenziali relative all'anno stoccaggio aprile 2011-marzo 2012, e, in caso di modifiche al Regolamento precedentemente approvato, entro il 20 dicembre dell'anno precedente all'anno stoccaggio cui le procedure concorsuali disciplinate dal Regolamento oggetto di modifica si riferiscono;
  - al comma 8.4, che le procedure concorrenziali per la selezione degli stoccatore virtuali disciplinino:
    - a. l'approvvigionamento da parte del GSE di molteplici prodotti, tra loro distinti in relazione alle diverse modalità di esecuzione del servizio di stoccaggio virtuale;
    - b. la comunicazione ai partecipanti delle quantità che il GSE intende approvvigionare per ciascun prodotto;
    - c. la possibilità per i partecipanti di presentare, per ciascuno dei diversi prodotti oggetto di approvvigionamento da parte del GSE, offerte multiple ciascuna caratterizzata da una coppia prezzo-quantità; dove la quantità rappresenta la quantità di gas, espressa in MWh, che il soggetto si impegna a rendere disponibile al PSV ai soggetti investitori aderenti a lui abbinati dal GSE in ciascun giorno gas nel periodo ottobre-marzo dell'anno stoccaggio cui le procedure si riferiscono;
    - d. la selezione, con riferimento a ciascun prodotto oggetto di approvvigionamento da parte del GSE, degli stoccatore virtuali esclusivamente sulla base dei prezzi offerti ordinati in ordine crescente; salvo il ricorso al sorteggio in caso di offerte caratterizzate dal medesimo prezzo;
  - la deliberazione ARG/gas 40/11 prevede:
    - al punto 2, di differire all'anno termico di stoccaggio 2012 – 2013 la possibilità di accedere alle misure transitorie fisiche di cui alla deliberazione ARG/gas 193/10, estendendo all'anno termico di stoccaggio 2011 – 2012 le misure transitorie finanziarie aventi ad oggetto il riconoscimento ai soggetti investitori aderenti di importi determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 130/10;
    - all'Allegato A, comma 2.1, lettera c), che è ceduto al mercato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 130/10, il 10% della capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie per un numero di anni pari al doppio di quelli per i quali ciascuna quota della Capacità di stoccaggio oggetto delle misure transitorie è rimasta parte della CA.
  - la deliberazione ARG/gas 50/11, ha:
    - differito al 30 giugno 2011 il termine per la richiesta di cui al comma 3.1, lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10;
    - dato disposizioni al GSE affinché, ai fini delle approvazioni di cui ai commi 3.4 e 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, proceda:
      - a. alla pubblicazione, per un periodo di almeno 10 giorni lavorativi, sul proprio sito internet dello schema di contratto trasmesso con comunicazione del 22 aprile, nonché lo standard di contratto trasmesso

- con comunicazione del 16 marzo, eventualmente modificati ed integrati tenendo conto anche di eventuali osservazioni dei soggetti interessati;
- b. alla trasmissione all'Autorità entro il 6 giugno 2011:
- i. dello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente come eventualmente modificato o integrato;
  - ii. dello standard di contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale come eventualmente modificato o integrato;
  - iii. delle proposte di modifica raccolte;
  - iv. della proposta di Regolamento di cui al medesimo comma 8.2;
- previsto che il GSE e la società Stogit S.p.A. si coordinino, al fine di garantire il corretto esercizio dei diritti e il rispetto degli oneri relativi alle misure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10.

**Considerato inoltre che:**

- con comunicazione del 12 maggio il GSE ha comunicato all'Autorità la pubblicazione sul sito internet del GSE medesimo della documentazione relativa al servizio di stoccaggio virtuale ai sensi della deliberazione ARG/gas 50/11;
- con comunicazione del 13 giugno il GSE ha trasmesso, ai fini delle approvazioni di cui ai commi 3.4 e 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, la documentazione di cui al punto 1, secondo alinea della deliberazione ARG/gas 50/11.

**Considerato inoltre che,** con riferimento allo schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente trasmesso con comunicazione del 13 giugno:

- il GSE ha recepito alcune proposte di modifica raccolte dai soggetti interessati, rimuovendo alcune delle criticità evidenziate anche dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 50/11;
- detto schema prevede, tra l'altro, che:
  - il solo soggetto investitore selezionato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10, possa richiedere le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del medesimo decreto legislativo;
  - le garanzie a favore del GSE debbano essere prestate contestualmente all'invio di ciascuna istanza relativa alle misure transitorie fisiche;
  - il GSE si riserva di sostituire, anche in corso d'anno lo/gli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i e di sospendere la consegna e il ritiro del gas ove, per qualsiasi motivo cessi di essere efficace il contratto tra il GSE e lo/gli stoccatore/i virtuale/i abbinato/i;
  - molte disposizioni operative possano essere dettagliate nelle cosiddette "Disposizioni Tecniche di Funzionamento";
- alcune delle disposizioni contenute nello schema, tra cui quelle richiamate al punto precedente, implicano:
  - l'impossibilità di garantire il corretto esercizio dei diritti e il rispetto degli oneri relativi alle misure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 130/10, nel caso in cui il soggetto investitore selezionato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10 abbia ceduto parte o l'intera quota di capacità assegnata, ovvero abbia ceduto il contratto di finanziamento;

- una gestione di alcuni rischi contrattuali non sufficientemente equilibrata tra le controparti, ovvero non strettamente funzionale ed efficace alla gestione delle fattispecie contrattuali;
- diversamente da quanto disposto al comma 3.3, lettera h) della deliberazione ARG/gas 193/10, lo schema non contiene le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stoccatore virtuali abbinati.

**Considerato inoltre che**, con riferimento allo standard di contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale e il relativo Regolamento trasmessi con comunicazione del 13 giugno:

- il GSE ha recepito alcune proposte di modifica raccolte dai soggetti interessati;
- lo standard e il Regolamento prevedono, tra l'altro:
  - l'impossibilità a presentare la richiesta di partecipazione alla procedura di selezione da parte dei cosiddetti raggruppamenti di imprese;
  - un valore delle garanzie contrattuali indifferenziato per gli stoccatore virtuali che risultano, direttamente o per tramite di società collegate, anche soggetti aderenti;
- alcune delle disposizioni previste, tra cui quelle richiamate al punto precedente, limitano ingiustificatamente la partecipazione alla procedura di selezione degli stoccatore virtuali e ed impediscono alcune ottimizzazioni gestionali nella fase di abbinamento tra i soggetti aderenti e gli stoccatore virtuali.

**Ritenuto opportuno**, con riferimento allo schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente trasmesso con comunicazione del 13 giugno:

- prevedere che detto schema sia modificato ed integrato tenendo conto che:
  - anche ai fini del coordinamento tra il GSE e la società Stogit S.p.A. disposto al punto 3 della deliberazione ARG/gas 50/11, l'accesso e l'utilizzo delle misure transitorie debba essere garantito al soggetto finanziatore delle capacità di stoccaggio assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 130/10, sia esso il soggetto risultato assegnatario, il soggetto cui quest'ultimo ha ceduto parte o l'intera quota di capacità di stoccaggio assegnata ovvero il soggetto cessionario del contratto di finanziamento; e che in questi due ultimi casi, l'accesso e l'utilizzo delle misure transitorie possa avvenire a seguito della produzione degli opportuni documenti comprovanti l'avvenuta cessione della capacità e del contratto di finanziamento, nonché ogni loro ulteriore transazione successiva alla sottoscrizione del contratto con il GSE;
  - le garanzie richieste coprano i rischi derivanti dalla stipula del contratto relativamente alle misure transitorie fisiche e possano essere prestate anche successivamente la stipula del contratto, con un congruo anticipo rispetto all'anno di stoccaggio 2012 – 2013;
  - specifiche procedure per la selezione e l'abbinamento di un nuovo/nuovi stoccatore/i virtuale/i debbano essere previste nei casi di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra il precedente/i stoccatore/i virtuale/i abbinato/i e il GSE;

- l'ambito delle cosiddette "Disposizioni Tecniche di Funzionamento" debba essere circoscritto e opportunamente definito;
- approvare detto schema, con le prescrizioni sopra richiamate, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione ARG/gas 193/10;
- prorogare il termine per la richiesta di cui al comma 3.1 lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10;
- prevedere che il GSE e il Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) si coordinino al fine di implementare quanto previsto al comma 3.3, lettera h) della deliberazione ARG/gas 193/10; e che tali disposizioni operative siano inviate all'Autorità per l'approvazione, e successivamente opportunamente recepite nel contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente.

**Ritenuto infine opportuno**, con riferimento allo standard di contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale e il relativo Regolamento trasmessi con comunicazione del 13 giugno:

- prevedere che detti documenti siano modificati ed integrati al fine di promuovere:
  - la più ampia partecipazione alle procedure di selezione, anche consentendo la partecipazione alla procedura di selezione ai cosiddetti raggruppamenti di imprese;
  - l'ottimizzazione delle procedure di abbinamento, anche consentendo l'opzione, ove le offerte dello stoccatore virtuale risultino accettate, di essere abbinato prioritariamente a soggetti facenti parte dello stesso gruppo societario;
  - la minimizzazione delle garanzie a copertura delle obbligazioni derivanti dalla stipula del contratto di stoccaggio virtuale almeno per gli stocicatori virtuali per i quali i soggetti aderenti loro abbinati rinuncino all'esercizio dei diritti e delle prestazioni contrattuali, in caso di inadempimento e/o risoluzione del contratto tra lo stoccatore virtuale abbinato e il GSE;
- approvare i suddetti documenti, con le prescrizioni richiamate al punto precedente, ai sensi del comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10

## **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione ARG/gas 193/10, con le prescrizioni richiamate in motivazione, lo schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente trasmesso con comunicazione del 13 giugno, relativamente ai servizi inerenti le misure transitorie di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
2. di prevedere che il GSE e il GME si coordinino al fine di definire le modalità con cui il soggetto investitore aderente deve offrire in vendita nei sistemi di negoziazione gestiti dal GME le quantità di gas rese disponibili al medesimo soggetto dagli stocicatori virtuali abbinati; e che tali disposizioni operative siano inviate all'Autorità per l'approvazione, e successivamente opportunamente recepite nello schema di contratto tra il GSE e il soggetto investitore aderente;



3. di approvare, ai sensi del comma 8.2 della deliberazione ARG/gas 193/10, con le prescrizioni richiamate in motivazione, lo standard di contratto tra il GSE e lo stoccatore virtuale e il relativo Regolamento trasmessi con comunicazione del 13 giugno;
4. di differire al 29 luglio 2011 il termine per la richiesta di cui al comma 3.1 lettera a) della deliberazione ARG/gas 193/10;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GSE e al GME;
6. di pubblicare sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento.

23 giugno 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*